



CORTE DEI CONTI

Sezione regionale di controllo per il Piemonte

Deliberazione n. 108/2020/SRCPIE/PRSE

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati:

Dott.ssa	Maria Teresa POLITO	Presidente
Dott.	Luigi GILI	Consigliere
Dott.ssa	Laura ALESIANI	Referendario
Dott.	Marco MORMANDO	Referendario
Dott.	Diego Maria POGGI	Referendario
Dott.ssa	Stefania CALCARI	Referendario relatore
Dott.ssa	Rosita LIUZZO	Referendario

Nella camera di consiglio dell'8 ottobre 2020

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Vista la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'Ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Vista la Legge 21 marzo 1953, n. 161, contenente modificazioni al predetto Testo unico;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante: "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*";

Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

Visto il Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Vista la delibera della Sezione delle Autonomie n. 16/SEZAUT/2018/INPR che ha approvato le linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della Legge 23 dicembre 2005 n. 266 (Legge finanziaria per il 2006), gli Organi di revisione economico-finanziaria degli Enti locali nella predisposizione delle relazioni sul rendiconto

dell'esercizio 2017 e i relativi questionari;

Vista la Delibera della Sezione delle Autonomie n. 12/SEZAUT/2019/INPR che ha approvato le linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge finanziaria per il 2006), gli Organi di revisione economico-finanziaria degli Enti locali nella predisposizione delle relazioni sul rendiconto dell'esercizio 2018 e i relativi questionari;

Viste le delibere n. 17/2019/SRCPIE/INPR e n. 9/2020/SRCPIE/INPR con le quali sono stati approvati i programmi dei controlli di questa Sezione per gli anni 2019 e 2020;

Vista la relazione sul rendiconto dell'esercizio 2018, redatta dall'Organo di revisione del **Comune di Carcoforo (VC)**, ai sensi del citato art. 1, commi 166 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Visti i decreti n 2/2020 del 25 marzo 2020, n 3/2020 del 15 aprile 2020, n 4/2020 del 4 maggio 2020, e 5 del 16 giugno 2020, con cui il Presidente della Sezione di controllo della Corte dei conti per la regione Piemonte ha disposto "Indicazioni di massima sull'esercizio delle funzioni di controllo" prevedendo le modalità di svolgimento delle Adunanze e delle Camere di consiglio utilizzando i programmi informatici per la videoconferenza;

VISTO l'art. 85 del D.L. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27/2020, che consente lo svolgimento delle Camere di consiglio mediante modalità telematiche con collegamento dei magistrati partecipanti da remoto e che dispone che *"Il luogo da cui si collegano i magistrati e il personale addetto è considerato camera di consiglio a tutti gli effetti di legge"*;

Visto il D.L. 19 maggio 2020 n. 34 convertito nella Legge 17 luglio 2020 n. 77, in particolare l'art. 263;

Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, del 17 maggio 2020 e dell'11 giugno 2020, con cui al fine del contenimento della diffusione del virus sono state confermate per gli Uffici pubblici le modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte in remoto dal proprio domicilio;

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 di proroga dello stato di emergenza sul territorio nazionale fino al 15 ottobre 2020 in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; Visto il D.L. 30 luglio 2020 n 83 di proroga di alcuni termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito nella legge 25 settembre 2020 n 124;

Vista l'ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio, svolta in videoconferenza effettuata tramite applicativo in uso alla Corte dei

conti, con collegamento dei membri del collegio dai propri domicili;
Udito il relatore, Referendario dott.ssa Stefania Calcarì

Premesso

La legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, co. 166 ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, *"ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica"*, svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali (co. 166), i bilanci di previsione ed i rendiconti. Giova precisare che la magistratura contabile ha sviluppato le verifiche sulla gestione finanziaria degli Enti locali, in linea con le previsioni contenute nell'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, quale controllo ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, che ha la caratteristica di finalizzare le verifiche della magistratura contabile all'adozione di effettive misure correttive da parte degli Enti interessati.

Come precisato dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 60/2013), l'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge n. 266 del 2005, e l'art. 148-bis del d.lgs. n. 267 del 2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del d. l. n. 174 del 2012, hanno istituito ulteriori tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, ascrivibili a controlli di natura preventiva finalizzati ad evitare danni irreparabili all'equilibrio di bilancio. Tali controlli si collocano, pertanto, su un piano nettamente distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa di natura collaborativa, almeno per quel che riguarda gli esiti del controllo spettante alla Corte dei conti sulla legittimità e sulla regolarità dei conti.

Queste verifiche sui bilanci degli enti territoriali sono compatibili con l'autonomia di Regioni, Province e Comuni, in forza del supremo interesse alla legalità costituzionale - finanziaria e alla tutela dell'unità economica della Repubblica perseguito dai suddetti controlli di questa Corte in riferimento agli artt. 81, 119 e 120 Cost. Alla Corte dei conti, infatti, è attribuito il vaglio sull'equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche a tutela dell'unità economica della Repubblica, in riferimento a parametri costituzionali (artt. 81, 119 e 120 Cost.) e ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (artt. 11 e 117, primo comma, Cost.): equilibrio e vincoli che trovano generale presidio nel sindacato della Corte dei conti quale magistratura neutrale ed indipendente, garante imparziale dell'equilibrio economico-

finanziario del settore pubblico. Tali prerogative assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'art. 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale) che, nel comma premesso all'art. 97 Cost., richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.

Peraltro, qualora le irregolarità riscontrate dalla Sezione regionale non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'art. 148 bis, co. 3 del TUEL, appare comunque opportuno segnalare agli Enti tali irregolarità contabili, soprattutto se accompagnate e potenziate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, anche al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun Ente.

In ogni caso, l'Ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni che ha ricevuto ed a porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento.

L'esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella pronuncia, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

Considerato in fatto e in diritto

In via preliminare, viene esaminata la questione relativa alla valida costituzione del Collegio mediante collegamento da remoto in videoconferenza con lo strumento Microsoft Teams. Al riguardo, si osserva che la riunione dell'organo giudicante mediante collegamento telematico è espressamente consentita dal legislatore che, in base al combinato disposto degli artt. 84, comma 6 e 85, commi 1 e 3, lett. e), del D.L. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27/2020 norme che prevedono lo svolgimento sia delle udienze che delle camere di consiglio mediante sistema da remoto, allo scopo di coniugare le esigenze di regolare lo svolgimento delle funzioni, anche di controllo, intestate alla Corte dei conti, con le misure di sicurezza necessarie per contrastare l'emergenza sanitaria per COVID-19. L'art. 85 del D.L. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27/2020, consente lo svolgimento delle Camere di consiglio mediante modalità telematiche con collegamento dei magistrati partecipanti da

remoto disponendo che "Il luogo da cui si collegano i magistrati e il personale addetto è considerato camera di consiglio a tutti gli effetti di legge". La ratio della disciplina sopra richiamata è quella di evitare il blocco dell'attività magistratuale, ove lo svolgimento della medesima possa avvenire con modalità atte a ridurre l'esposizione al pericolo della salute dei soggetti interessati (rappresentanti dell'ente, magistrati, personale amministrativo, utenti degli uffici) ed assicurando sempre ampio contraddittorio seppure con modalità documentali.

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 di proroga dello stato di emergenza sul territorio nazionale fino al 15 ottobre 2020 in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; Visto il D.L. 30 luglio 2020 n 83 di proroga di alcuni termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito nella legge 25 settembre 2020 n 124;

Nel merito si osserva che dall'esame della relazione dell'organo di revisione sul rendiconto dell'esercizio 2018 del Comune di Carcoforo (VC) sono emerse alcune criticità concernenti l'anticipazione di tesoreria, i parametri di deficitarietà strutturale, le spese di personale, i residui passivi, l'indicatore di tempestività dei pagamenti, i residui attivi, il FCDE e gli organismi partecipati, formalmente segnalate all'Ente con apposita scheda di sintesi invitandolo a fornire le proprie deduzioni ed ulteriori chiarimenti.

L'Ente ha dato riscontro alla predetta richiesta a firma del Sindaco e del responsabile del Servizio finanziario, con nota prot. 590 del 16.06.2020 e a seguito dell'esame effettuato sulla documentazione pervenuta, il Magistrato istruttore riteneva sussistessero i presupposti per un esame collegiale e chiedeva al Presidente della Sezione di fissare apposita adunanza.

1. Anticipazioni di tesoreria – Parametri di deficitarietà strutturale

L'Ente non ha provveduto alla restituzione dell'anticipazioni di tesoreria nell'esercizio 2018 per euro 56.896,91.

L'Organo di revisione comunica i seguenti dati:

Composizione del fondo cassa dell'ultimo triennio

	2016	2017	2018
Fondo cassa complessivo al 31.12	108.462,96	22.096,2	0,00
di cui cassa vincolata (1)	0,00	0,00	0,00

Utilizzo dell'anticipazione nell'ultimo triennio:

	2016	2017	2018
Importo dell'anticipazione complessivamente concessa ai sensi dell'art. 222 del TUEL	0,00	0,00	86.973,79
Importo delle entrate vincolate utilizzate in termini di cassa per spese correnti, ai sensi dell'art. 195 co. 2 TUEL	0,00	0,00	0,00
Giorni di utilizzo dell'anticipazione	0,00	0,00	306,00
Importo massimo della anticipazione giornaliera utilizzata			80.496,40
Importo anticipazione non restituita al 31/12 (2)	0,00	0,00	56.896,91
Importo delle somme maturate a titolo di interessi passivi al 31/12	0,00	0,00	1.133,87

Dai dati rilevati sulla BDAP risultano i seguenti dati di cassa:

Verifica anticipazioni di tesoreria - cassa - restituzioni			
	2016	2017	2018
Cassa iniziale 1.1.2018	45.715,66	108.462,96	22.096,20
Riscossioni	530.174,56	700.933,75	634.887,07
Pagamenti	467.427,26	787.300,51	656.983,27
maggiori / minori entrate	62.747,30	-86.366,76	-22.096,20
Cassa finale	108.462,96	22.096,20	0,00
Differenza con risultato amm.ne	0,00	0,00	0,00
Spese Tit. 5			
Residui anticipazioni	0,00	0,00	0,00
Riaccertamento residui anticipazioni -S	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni utilizzate	8.689,10	66.007,94	291.679,07
Chiusura anticipazioni	8.689,10	66.007,94	234.782,16
Differenza anticipazioni	0,00	0,00	56.896,91
Anticipazione da restituire	0,00	0,00	56.896,91
Entrate Tit. 7			
Residui anticipazioni	0,00	0,00	0,00
Riaccertamento residui anticipazioni -E	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni accertate	8.689,10	66.007,94	291.679,07
Anticipazioni riscosse	8.689,10	66.007,94	291.679,07
Differenza anticipazioni	0,00	0,00	0,00
Anticipazione da riscuotere	0,00	0,00	0,00

Il residuo passivo di euro 56.896,91 è correttamente riportato nelle spese al TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere – Residui passivi da riportare.

La mancata restituzione dell'anticipazione di tesoreria ha avuto come conseguenza anche il mancato rispetto del parametro deficitario corrispondente (Indicatore 3.2 -*Anticipazioni chiuse solo contabilmente* maggiore di 0)

E' stato richiesto all'ente di relazionare nel merito, evidenziando se nelle gestioni successive si è proceduto alla restituzione delle dette anticipazioni e le misure gestionali e organizzative adottate per superare detta sofferenza di liquidità.

L'ente nella risposta all'istruttoria relaziona che *"La mancata restituzione dell'anticipazione è derivata per gran parte (€ 43.718, 62) da un contributo dal GSE per vendita di energia idroelettrica elettrica previsto in data 30/12/2018 e accreditato con valuta 02/01/2019. Progressivamente si è attentamente provveduto a vigilare su un utilizzo via via più ridotto dell'anticipazione di tesoreria ottenendo un saldo positivo di cassa al 31/12/2019 pari a € 8.669,60. Si rileva che molto spesso l'utilizzo*

dell'anticipazione è dovuta ad investimenti finanziati da Regioni e Stato centrale: purtroppo l'alternativa è tra il pagamento dei fornitori con notevoli ritardi e l'utilizzo delle anticipazioni per i ritardi nell'erogazione dei contributi."

Si evidenzia che l'anticipazione di tesoreria rappresenta una forma di finanziamento cui l'Ente locale può ricorrere, nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 222 Tuel, per far fronte a momentanee esigenze di liquidità: la gestione della stessa si caratterizza per l'emissione da parte del Tesoriere di provvisori in entrata e spesa correlati rispettivamente ad utilizzi e restituzioni/diminuzioni cui segue la regolarizzazione da parte dell'Ente, talché, a fine anno, l'anticipazione utilizzata e non restituita, risultante dalla differenza tra gli utilizzi e le restituzioni, rappresenta un debito da impegnare, sub specie di residuo passivo, segnatamente al titolo 5 della spesa (ex titolo III) (sul punto cfr. delibera 101/2016 della Sez. Reg. Marche ed ex multis delibera n. 127/2019 della Sez. Reg. Piemonte).

Prevede il punto 11.3 del principio contabile applicato 4/2, allegato al D. Lgs. N. 118/2011 che *"Per quanto riguarda le anticipazioni di tesoreria, che continuano ad essere erogate sulla base di quanto previsto dalla legge e dalle convenzioni di tesoreria, l'istituzione di un apposito titolo delle entrate e delle spese - dedicato alla registrazione di tali operazioni e con riferimento al quale gli stanziamenti non svolgono funzione autorizzatoria, sia in entrata, che in spesa - risponde all'esigenza di evidenziarne le specifiche modalità di gestione, in particolare con riferimento alle operazioni di accensione e rimborso di prestiti. Per le anticipazioni di tesoreria si richiama quanto previsto dal principio applicato della contabilità finanziaria 3.26 che, con particolare riferimento a tali operazioni, invita alla corretta applicazione del principio contabile generale n. 4 dell'integrità, in base al quale la registrazione delle entrate e delle spese deve aver luogo per il loro intero importo, al lordo delle correlate spese e entrate."*

In generale può dirsi che l'anticipazione di cassa è negozio caratterizzato da una causa giuridica mista nella quale si combinano la funzione di finanziamento con quella di razionalizzazione dello sfasamento temporale tra flussi di spesa e di entrata, attraverso un contratto di finanziamento a breve termine tra ente pubblico e tesoriere.

Ciò posto, avendo l'ente nell'ultimo triennio fatto ricorso costante, crescente e senza sostanziale soluzione di continuità all'anticipazione di tesoreria ha trasformato l'anticipazione in una forma di debito di medio termine in difformità dall'art. 119 della Costituzione che pone stringenti limiti in ordine all'utilizzo dell'indebitamento, con ogni conseguenza di legge.

Sul punto la Sezione rileva che il ricorso costante all'anticipazione di tesoreria è un indice sintomatico di un grave squilibrio strutturale, confermato anche dal superamento del parametro di deficitarietà (Indicatore 3.2 -*Anticipazioni chiuse solo contabilmente* - maggiore di 0) ed è espressione dell'incapacità dell'Ente di far fronte con le entrate ordinarie ai pagamenti ed è sintomatica della difficoltà in cui si trova l'ente nella riscossione delle proprie entrate. Si invita l'amministrazione a porre in essere tutte le misure necessarie al fine di superare detta crisi di liquidità.

2. Spese del personale

Le spese di personale non rispettano il limite del tetto di spesa del 2008 (euro 52.792,91 su una spesa 2008 di euro 44.030,00). L'organo di revisione nel merito riporta *"...L'ente non ha personale dipendente in organico ma si avvale di una convenzione di segreteria con il comune di Alto Sermenza. La spesa per il 2018 è risultata pari ad € 43.792,91 oltre alla spesa per il servizio convenzionato di Segretario Comunale, pari a € 12.000,00, per un esborso complessivo di 55.792,91. Il dato relativo all'anno 2008 era pari a € 44.030,00. Lo sforamento è dovuto ad una diversa ripartizione nel corso degli anni a sfavore del comune di Carcoforo: le percentuali sono state via, via aumentate anche in relazione all'istituzione, dal 1° gennaio 2018, del nuovo comune di Alto Sermenza."*

L'ente in risposta alla richiesta istruttoria evidenzia che *"Il comune di Carcoforo non ha personale nel proprio organico ma si avvale di quello del comune di Alto Sermenza, istituito a far data dal 1° gennaio 2018 dalla fusione del Comune di Rimasco con il Comune di Rima San Giuseppe. La percentuale di suddivisione dei costi è fatalmente aumentata ed adeguata al carico di lavoro che è stato riequilibrato in relazione ai positivi riflessi della fusione dei due enti"*.

In via preliminare si evidenzia che per i Comuni di minori dimensioni (cd. "fuori patto") la norma di riferimento in materia di contenimento della spesa del personale è il comma 562 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) e s.m.i., che ha posto due criteri per il contenimento della spesa di personale, stabilendo sia il tetto massimo finanziario (vincolo di spesa), che non deve superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008 (in origine era il 2004), sia il limite alle nuove assunzioni, consentite solo "nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nell'anno precedente".

Differentemente, per i comuni di maggiori dimensioni la disciplina risulta prevista dall'art.

1 comma 557 e ss. della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La violazione del suddetto limite di spesa per il personale è sanzionato espressamente dall'art. 1, comma 557 ter con il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del D.L. 25 giugno 2008 n. 112 (convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 113) ovvero il divieto *"di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione"*.

Pur non essendo prevista una sanzione espressa per i comuni di minore dimensione demografica al pari di quella prevista dall'art. 557 ter sopra riportato, sul punto si è espressa in diverse occasioni la giurisprudenza di questa Corte, seppur non in modo specifico, in quanto il mancato rispetto del citato limite *"costituisce violazione di una disposizione imperativa di finanza pubblica e potrebbe comportare responsabilità amministrativa in capo agli amministratori o dirigenti"* (cfr. C.d.C. Sezione regionale di controllo per il Piemonte deliberazione n. 288/12).

Le Sezioni Riunite con deliberazione n. 52/CONTR/10 hanno premesso che: *"Le regole per la limitazione delle assunzioni devono essere valutate nel contesto normativo al quale accedono nel quale le norme per porre un argine alle spese di personale sono stabilite nell'ambito delle misure di coordinamento della finanza pubblica destinate agli enti locali. È evidente che assicurare l'invarianza della spesa rispetto al 2004 [oggi al 2008] costituisce il raggiungimento dell'obiettivo di fondo cui tende la normativa in esame, mentre le misure di raffreddamento delle assunzioni concorrono allo scopo"*.

Recentemente la Sezione delle Autonomie con deliberazione 4/2019 ha espresso, seppur in materia di limiti assunzionali, il seguente principio di diritto:

"Nel rispetto di tutte le altre disposizioni normative che disciplinano l'assunzione presso le amministrazioni pubbliche e ferma restando la vigenza di entrambi i vincoli posti dall'art. 1, comma 562, della legge n. 296/2006, la determinazione dei limiti assunzionali ivi contenuti, può prescindere dalla corrispondenza numerica tra personale cessato e quello assumibile, a condizione che permanga l'invarianza della spesa e, quindi, venga rispettato il tetto di spesa per il personale sostenuto nell'anno 2008."

Ne deriva che obiettivo e ratio perseguito dalla disposizione è il contenimento della spesa di personale e conseguentemente il divieto di assunzione risulta strumentale al raggiungimento di detta finalità.

La Sezione, pur prendendo atto che l'ente utilizza personale in "convenzione", rileva per l'anno 2018 la violazione del limite di spesa per il personale previsto dall'articolo 1, comma 562 della legge n. 296 del 2006 con conseguente impossibilità di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo. Invita l'ente ad adottare misure volte al massimo contenimento della spesa di personale onde consentire il rispetto di detto limite. La Sezione procederà al relativo monitoraggio nell'esercizio successivo, ricordando al riguardo che nel corso del 2019 vari sono stati gli interventi normativi nella materia della spesa di personale, tendenti, ad una mitigazione delle precedenti misure restrittive in materia di vincoli assunzionali, con l'obiettivo del ricambio generazionale sulla base della "sostenibilità finanziaria", tra i quali: l'art. 14-bis. D.L. n. 4/2019 "Disciplina delle capacità assunzionali delle regioni, degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale, nonché degli enti locali" ; l'art. 33. D.L. n. 34/2019 convertito nella Legge n. 58/2019 "Assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilità finanziaria" e l'art. 3 della Legge n. 56/2019 sul ricambio generazionale. La nuova visione, accompagnata e introdotta dal D.Lgs. n. 75/2017, si basa sul superamento del concetto "tradizionale" di dotazione organica, che cede il passo ad un paradigma flessibile e finalizzato a rilevare le effettive esigenze, quale il Piano dei fabbisogni di personale.

3. Residui passivi e indice tempestività pagamenti

Gestione dei residui - 6.4 Nelle scritture contabili dell'Ente persistono residui passivi provenienti dal 2017 e da esercizi precedenti per euro 11.501,15 (circa il 7,33% del totale dei residui passivi al 31.12.2018).

Di seguito si riporta l'andamento nell'ultimo triennio:

Andamento incidenza residui passivi provenienti da gestioni precedenti			
	2016	2017	2018
Residui passivi al 31.12. provenienti da gestioni precedenti	58.275,89	16.156,77	11.501,15
Residui passivi totali al 31.12.	238.734,38	202.289,17	156.823,09
Incidenza residui passivi provenienti da gestioni precedenti	24,41%	7,99%	7,33%

Sul sito, risultava pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente – Pagamenti dell'amministrazione, esclusivamente l'indicatore di tempestività dei pagamenti 2018. Non risulta alcun indice relativo ad annualità precedenti e al 2019.

Su richiesta l'ente ha relazionato sull'andamento dei residui passivi, facendo presente che *il 36,51 % ineriscono a restituzioni di cauzioni su contratti di locazione in corso* e ha provveduto alla pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" degli indicatori non pubblicati.

L'indicatore di tempestività dei pagamenti 2018 risulta di -9,43 giorni con conseguente miglioramento rispetto all'esercizio 2017 dove l'indicatore era pari a 25,32. L'indicatore 2019 assume nuovamente il valore di 6,62.

Con riguardo alla pubblicazione dei predetti dati sul sito istituzionale dell'Ente si richiama l'attenzione sulla circostanza che è un obbligo previsto dall'art. 33 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, per il quale le pubbliche amministrazioni devono pubblicare, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture, denominato "indicatore annuale di tempestività dei pagamenti", nonché l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici. A decorrere dall'anno 2015 è previsto anche un obbligo di pubblicazione, con cadenza trimestrale, avente il medesimo oggetto, denominato *"indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti", nonché l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici.*

Le conseguenze derivanti dalla violazione delle disposizioni in materia di obblighi di pubblicazione sono previste dall'art. 46 del medesimo decreto legislativo.

Da detti indicatori emerge che l'Ente, pur avendo migliorato l'indicatore di tempestività dei pagamenti tra il 2017 e il 2018, non effettua i pagamenti dei cc.dd. debiti commerciali nei termini previsti dall'art. 4 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 adottato per dare attuazione alla direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

La Sezione ritiene che l'Ente debba adottare ogni misura organizzativa idonea a ricondurre il richiamato indice nei limiti di legge e invita l'ente a procedere regolarmente alla pubblicazione, nella sezione Amministrazione Trasparente – Pagamenti dell'amministrazione, nell'apposito link "Pagamenti dell'amministrazione", dei relativi indicatori.

4. Gestione dei residui attivi – Verifica congruità accantonamenti.

La percentuale di riscossione in conto competenza e conto residui del titolo 1° e 3° dell'entrata sia al 31/12/17 che al 31/12/2018 viene evidenziata come di seguito:

		Accertamenti 2017	Riscossioni competenza 2017	% di riscossion e 2017	Accertamenti 2018		Riscossioni competenza 2018	% di riscossion e 2018
Tit. I		118.978,04	102.592,99	86,23%	118.150,51		100.119,83	84,74%
Tit. III		48.226,55	26.522,80	55,00%	106.005,87		37.579,03	35,45%
Residui 31.12.2016		Residui 2016 e prec. a seguito di riaccertamento	Riscossioni residui nel 2017	% di riscossion e 2017	Residui 31.12.2017	Residui 2017 e prec. a seguito di riaccertament o	Riscossioni residui nel 2018	% di riscossion e 2018
Tit. I	17.288,14	17.116,41	17.116,41	100,00%	16.385,05	16.412,90	12.287,85	74,87%
Tit. III	48.074,71	40.176,36	35.954,99	89,49%	25.925,12	25.925,12	13.461,18	51,92%
Residui 2016 e prec. al 31.12.2017			4.221,37		Residui 2017 e prec. al 31.12.2018		16.588,99	

Si evidenzia una certa sofferenza nella riscossione dei residui attivi 2017 e precedenti al titolo 3 e una evidente difficoltà di riscossione delle entrate di competenza del medesimo titolo.

Dall'analisi dell'anzianità dei residui attivi, quelli relativi ai Titoli 1, 2 e 3 delle gestioni precedenti conservati al 31.12.2018 ammontano ad euro 18.450,95, pari a circa il 15,07% dei medesimi residui alla fine dell'esercizio 2018.

L'incidenza totale dei residui attivi di annualità precedenti a fine gestione presenta il seguente andamento:

Andamento incidenza residui attivi provenienti da gestioni precedenti			
	2016	2017	2018
Residui attivi al 31.12. provenienti da gestioni precedenti	123.581,35	43.016,76	91.397,43
Residui attivi totali al 31.12.	255.564,59	212.717,18	199.640,37
Incidenza residui attivi provenienti da gestioni precedenti	48,36%	20,22%	45,78%

L'Ente ha provveduto alla costituzione di un FCDE al 31/12/2018 (calcolato con metodo ordinario) pari ad euro 6.102,45 (dato BDAP-All. C), con un decremento rispetto all'esercizio 2017 (FCDE di 7.415,39) di euro - 1.312,94.

In sede istruttoria è stato richiesto all'ente, di relazionare sia sull'andamento dei residui attivi che sulle misure adottate per migliorare la riscossione delle entrate complessive, nonchè di allegare il prospetto di calcolo analitico utilizzato dall'ente per la

determinazione del FCDE con dettaglio per "categorie" ed evidenza del calcolo della media del quinquennio precedente.

L'ente nella risposta all'istruttoria relaziona che "Per quanto riguarda la gestione residui al titolo III fino al 2017 la relativa difficoltà di riscossione attiene ad un lento recupero dei canoni BIM (bacini imbriferi montani) per i quali negli ultimi anni l'ufficio si è impegnato con solleciti valutando, congiuntamente con gli enti limitrofi, di intraprendere un'azione legale per le situazioni incagliate. Nel corso dell'anno 2018 è stata attivata una centralina idroelettrica a gestione comunale con introiti derivanti da una convenzione con il GSE (gestore servizi elettrici): i primi introiti per quasi € 58.000,00 (pari a quasi il 50% dell'accertato del titolo III anno 2018) sono stati accertati a fine 2018 e incassati entro il mese di marzo 2019. Nel corso dell'anno 2017 è stato accertato un contributo per la realizzazione di un'opera pubblica pari a € 52.795,70: questo ha determinato il deciso incremento dei residui da gestioni anni precedenti il 2018 con la matematica conseguenza del deciso aumento della percentuale di incidenza dei residui attivi gestioni precedenti il 2018 sul totale dei residui anno 2018. Il contributo è stato regolarmente incassato nel mese di settembre 2019."

Per quanto concerne il F.C.D.E. il 2018 allega il prospetto previsto dall'art. 10, lett. c D. Lgs. 118/2011, presente in BDAP e Finanza locale. Da detto prospetto di determinazione del FCDE, emerge che con riferimento ai residui del titolo I, non risulta costituito alcun fondo.

Si rappresenta che il Principio contabile 4/2, allegato al D.Lgs. n. 118/2011 al punto 3.3 prevede che:

Per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio è effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione.

A tal fine è stanziata nel bilancio di previsione una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).

Nell'esempio n. 5 lo stesso principio contabile prevede che *"In occasione della redazione del rendiconto è verificata la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonata*

nel risultato di amministrazione, facendo riferimento all'importo complessivo dei residui attivi, sia di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto, sia degli esercizi precedenti."

L'accantonamento al FCDE, in maggior dettaglio, ha la precipua finalità di evitare che spese esigibili siano finanziate da entrate di dubbia esigibilità. In questo senso, il principio sopra citato stabilisce che "sono accertate per l'intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, quali le sanzioni amministrative al codice della strada, gli oneri di urbanizzazione, i proventi derivanti dalla lotta all'evasione, ecc.", ma per evitare squilibri, nel bilancio di previsione, è stanziata un'apposita posta contabile, denominata "accantonamento al FCDE" (che non è oggetto di impegno e genera un'economia di bilancio), mentre, a consuntivo, una quota di risultato di amministrazione è accantonata al FCDE.

Di seguito si riporta il calcolo teorico del FCDE 2018 sulla base del complessivo dei residui relativi ai titoli 1 e 3 e all'andamento delle riscossioni nel quinquennio considerato:

	RESIDUI /INCASSI		RENDICONTO 2018						
	2014	2015	2016	2017	2018	% accant.	2018 residui		2018 FCDE
<i>titolo I residui</i>	13.795,63	18.157,07	20.412,39	17.288,14	16.385,05				
<i>titolo I incassi</i>	16.239,17	10.702,07	20.821,31	17.116,41	12.287,85				
%	100,00%	58,94%	100,00%	99,01%	74,99%	13,41%	22.155,73		2.971,41
					<i>Media semplice</i>	86,59%			
<i>titolo III residui</i>	27.602,09	39.164,67	32.709,11	48.074,71	25.925,12				
<i>titolo III incassi</i>	13.361,00	22.066,34	11.369,77	35.954,99	13.461,18				
%	48,41%	56,34%	34,76%	74,79%	51,92%	46,76%	73.652,79		34.436,86
					<i>Media semplice</i>	53,24%			
							Totale FCDE		37.408,28

Fonte: Corte Conti

Detto fondo pur essendo calcolato sul totale dei residui del titolo I e III e quindi superiore rispetto a quanto prevede il principio contabile che declina il calcolo sulla base della scelta delle tipologie di entrata all'interno dei titoli, rende però evidente, che il FCDE dell'esercizio 2018 è stato sotto dimensionato.

A consuntivo, la quantificazione della quota di risultato di amministrazione accantonata al FCDE è determinata applicando "all'importo complessivo dei residui attivi, sia di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto, sia degli esercizi precedenti", il complemento a 100 della media del rapporto tra incassi in conto residui e importo dei residui attivi all'inizio di ogni anno degli ultimi 5 esercizi.

Emerge che il criterio per determinare l'accantonamento al fondo risulta stabilito in modo analitico dal principio contabile, allo scopo di rendere "effettivo" il risultato di amministrazione accertato con l'approvazione del rendiconto, al fine di individuare con certezza nell'an e nel quantum ed ex post il risultato stesso. Stabilisce infatti l'art. 187 del D.Lgs. n. 267/2000 al comma 1 che:

"Il risultato di amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati. I fondi destinati agli investimenti sono costituiti dalle entrate in c/capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, e sono utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell'approvazione del rendiconto. L'indicazione della destinazione nel risultato di amministrazione per le entrate in conto capitale che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse. I trasferimenti in conto capitale non sono destinati al finanziamento degli investimenti e non possono essere finanziati dal debito e dalle entrate in conto capitale destinate al finanziamento degli investimenti. I fondi accantonati comprendono gli accantonamenti per passività potenziali e il fondo crediti di dubbia esigibilità. Nel caso in cui il risultato di amministrazione non sia sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate e accantonate, l'ente è in disavanzo di amministrazione. Tale disavanzo è iscritto come posta a se stante nel primo esercizio del bilancio di previsione secondo le modalità previste dall'art. 188."

Di seguito, il Risultato di amministrazione 2018:

Risultato di amministrazione	Gestione 2018
Fondo cassa al 1 gennaio	22.096,20
Riscossioni	634.887,07
Pagamenti	656.983,27
Saldo di cassa al 31 dicembre	0,00
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	0,00
Fondo di cassa al 31 dicembre	0,00
Residui attivi	199.640,37
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze	
Residui passivi	156.823,09
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	19.186,79
Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie	
Risultato di amministrazione al 31 dicembre	23.630,49

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018	
Parte accantonata	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12	6.102,45
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti	0,00
Fondo perdite società partecipate	0,00
Fondo contenzioso	0,00
Altri accantonamenti	0,00
Totale parte accantonata	6.102,45
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti	15.295,53
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	1.098,64
Altri vincoli	1.133,87
Totale parte vincolata	17.528,04
Parte destinata agli investimenti	
Totale parte destinata agli investimenti	0,00
Totale parte disponibile	0,00

Si rappresenta che il principio contabile sopra riportato stabilisce che spetta al Comune "individuare le categorie di entrate stanziare che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione. La scelta del livello di analisi è lasciata al singolo ente, il quale può decidere di fare riferimento alle tipologie o di scendere ad un maggiore livello di analisi, costituito dalle categorie, o dai capitoli. ", la scelta deve essere conforme ai postulati generali previsti dal D.Lgs. n. 118/2011, tra i quali i postulati della prudenza e della veridicità.

Ne consegue, che non risulta conforme ai postulati generali non procedere all'accontamento relativamente a poste contabili che non presentano il complemento a 100 della media del rapporto tra incassi in conto residui e importo dei residui attivi all'inizio di ogni anno degli ultimi 5 esercizi.

Ciò posto, la Sezione evidenzia l'errata determinazione dei fondi accantonati (riga B) nel prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione del rendiconto di gestione dell'anno 2018 approvato dal Consiglio Comunale di Carcoforo con deliberazione n. 13 del 11 maggio 2019.

Ne deriva la non corretta determinazione del risultato di amministrazione dell'esercizio 2018 di cui all'allegato all'All.10, lett. a, del d.lgs. n. [118/2011](#), Riga E che emerge dopo aver detratto gli altri fondi (distinti in accantonati-Riga B, vincolati-Riga C, destinati-Riga D).

Essendo, il risultato di amministrazione al 31.12.2018 sopra riportato (Riga E dell'allegato 10 lett. a) parte disponibile), approvato con deliberazione n. 13 citata, pari ad euro 0, dalla rettifica dello stesso alla luce del FCDE rideterminato emergerà un totale di "parte disponibile" (Riga E dell'allegato 10 lett. a) negativo, con conseguente emersione di un disavanzo di amministrazione. Detto disavanzo dovrà essere ripianato con le modalità previste dall'art. 188 TUEL, ai sensi del quale *"l'eventuale disavanzo di amministrazione, accertato ai sensi dell'[articolo 186](#), è immediatamente applicato all'esercizio in corso di gestione contestualmente alla delibera di approvazione del rendiconto. La mancata adozione della delibera che applica il disavanzo al bilancio in corso di gestione è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione. Il disavanzo di amministrazione può anche essere ripianato negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio. Il piano di rientro è sottoposto al parere del collegio dei revisori"* (sul punto, v. la Deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 30/SEZAUT/2016/QMIG3 del 20/10/2016, per la quale *"laddove l'applicazione del disavanzo all'esercizio in corso risulti non sostenibile da un punto di vista finanziario, lo stesso deve essere distribuito negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione avuto riguardo solo alla sua estensione minima obbligatoria triennale e salvaguardando le compatibilità economico-finanziarie del processo di programmazione. La circostanza che gli esercizi successivi superino la consiliatura in*

corso e coincidano con il periodo di mandato elettivo di una nuova amministrazione non costituisce impedimento giuridico-contabile all'adozione del ripiano pluriennale che deve essere obbligatoriamente adottato").

In merito all'evoluzione dei residui attivi, la Sezione rileva che dall'esame dei dati contabili emerge una difficoltà di riscossione dei crediti che necessita l'attivazione di opportune iniziative per incrementare le somme effettivamente incassate, al fine di garantire, oltre alla puntuale riscossione dei crediti, l'efficienza dei processi di promozione delle entrate e il miglioramento nella gestione dei flussi finanziari. Si evidenzia al riguardo che una tempestiva riscossione delle entrate è volta ad evitare la prescrizione del credito.

5. Organismi partecipati

Il sistema informativo non consente di rilevare i rapporti finanziari, economici e patrimoniali tra l'Ente e le sue società partecipate.

E' stato richiesto di relazionare in merito a tale criticità e l'ente ha specificato che "Il comune di Carcoforo non detiene partecipazioni societarie ad eccezione di una quota pari allo 0,24 % del capitale dell'ATL Valsesia Vercelli s.c.a.r.l. agenzia di accoglienza locale della valsesia e del vercellese ai sensi della L.R. 75/96: è in corso un processo di razionalizzazione con fusione con l'ATL Biellese. L'amministrazione comunale ha provveduto entro il 31/12/2019 all'approvazione della razionalizzazione periodica annuale delle partecipazioni come previsto dalla normativa."

Nel prendere atto della risposta, si rappresenta al riguardo che l'obbligo di allegare la nota informativa asseverata, è previsto dall'art. 11, c. 6, lett. j), D.Lgs. 23 gennaio 2011, n. 118 che la colloca all'interno della relazione sulla gestione da allegare al rendiconto, prevedendo che questa contenga gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione e controllo, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l'ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie.

In merito la Sezione delle autonomie con deliberazione n. 2/2016, ha stabilito come, sia nel vigore della vecchia disciplina prevista nell'articolo 6, comma 4, del [D.L. n.](#)

[95/2012](#) che alla luce della nuova disciplina dettata dall'articolo 11, comma 6, lettera j), del [D.Lgs. n. 118/2011](#), sia sempre necessaria la doppia asseverazione dei debiti e dei crediti da parte dell'organo di revisione dell'ente territoriale e di quello dell'organismo controllato al fine di evitare eventuali incongruenze e garantirne una piena attendibilità.

La Sezione rileva che detto adempimento risponde ad una prassi di buona amministrazione ed al principio di veridicità dei bilanci dell'ente locale e della partecipata (Corte costituzionale n. 239/2012).

La norma prevede infatti che in caso di discordanza, il Comune debba adottare senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie e ciò perché l'ammontare del credito vantato (o del debito dovuto) dalla partecipata nei confronti dell'ente locale controllante deve corrispondere alla posta debitoria (o creditoria) iscritta nel bilancio dell'ente locale.

La discrasia contabile, con l'andar del tempo, rischia di determinare la formazione di debiti fuori bilancio e di potenziali rischi sugli equilibri finanziari dell'ente locale.

A tal proposito, la Sezione rileva che le disposizioni sopra riportate hanno come obiettivo di porre un freno al disallineamento delle poste debitorie e creditorie nei bilanci degli organismi partecipati e dell'ente pubblico controllante, al fine della certezza dei rapporti finanziari tra l'ente pubblico e la partecipata in modo tale da evitare il crearsi di situazioni debitorie nascoste che possano incidere sugli equilibri finanziari dell'ente controllante, al fine di garantire la piena attendibilità dei dati, raccomanda all'Ente di adoperarsi per il futuro al fine di assicurare il completo adempimento dell'obbligo normativo in argomento, del quale costituisce necessario corollario il rispetto della tempistica di acquisizione dei dati, in relazione alle finalità informative della relazione sulla gestione allegata al rendiconto di cui la nota crediti/debiti è componente necessaria per una migliore comprensione dei dati contabili, a beneficio del Comune.(cfr sul punto Sezione Regionale di controllo per la Lombardia deliberazione n. 209/2018).

Alla luce di tutto quanto sin qui esposto, questa Corte ritiene necessario segnalare le criticità rilevate al fine di evitare che la loro mancata correzione possa causare nel tempo una gestione non economica delle risorse ovvero situazioni di squilibrio. Si ritiene, peraltro, sufficiente e congruo riservarsi le verifiche sull'osservanza delle

predette indicazioni nell'ambito delle successive procedure ordinarie di controllo che verranno continuamente svolte dalla Sezione sui principali documenti contabili dell'ente. Resta fermo l'obbligo di riesame delle suddette criticità da parte dell'Amministrazione, al fine di un compiuto ripristino della regolarità amministrativa e contabile (Corte Cost. n. 198/2012).

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Piemonte, nei termini e con le considerazioni esplicitate nella parte motiva:

ACCERTA

- un significativo e reiterato ricorso all'anticipazione di tesoreria nel triennio 2016-2018 confermato anche dal superamento del parametro di deficitarietà (Indicatore 3.2 - Anticipazioni chiuse solo contabilmente -maggiore di 0);
- la violazione del limite di spesa per il personale previsto dall'articolo 1, comma 562 della legge n. 296 del 2006, per l'anno 2018;
- un FCDE non adeguatamente stimato da cui emerge la necessità di rideterminare i fondi accantonati (riga B) nel prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione del rendiconto di gestione dell'anno 2018 approvato dal Consiglio Comunale di Carcoforo con deliberazione n. 13 del 11 maggio 2019 come indicato in parte motiva con conseguente necessità di rettificare il risultato di amministrazione relativo all'esercizio 2018 in base a detto errato accantonamento al FCDE;
- la mancata allegazione al Rendiconto 2018 della nota informativa asseverata, prevista dall'art. 11, c. 6, lett. j), D.Lgs. 23 gennaio 2011, n. 118.

DISPONE

- che il Comune di Carcoforo provveda entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della presente deliberazione, alla riapprovazione, con deliberazione consiliare, del prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione per l'esercizio 2018, tenendo conto di quanto emerso nella parte motiva della presente deliberazione. In considerazione di quanto sopra riportato e rilevato che il rendiconto 2018 presenta un risultato di amministrazione pari a 0, considerato che da detta rettifica del risultato di amministrazione relativo all'esercizio 2018, alla luce del FCDE rideterminato, deriverà un totale di "parte disponibile" (Riga E dell'allegato 10 lett.

- a) negativo, con conseguente emersione di un disavanzo di amministrazione, questo dovrà essere ripianato con le modalità previste dall'art. 188 TUEL;
- che l'Ente riferisca in merito all'adozione dei provvedimenti adottati, sui quali l'Organo di revisione avrà cura di relazionare e di informare questa Sezione regionale;
 - che, conseguentemente, il Comune provveda ad un nuovo invio alla BDAP e alla banca dati Finanza Locale dei dati relativi al rendiconto 2018 e provveda altresì a modificare l'allegato 10 lett. c, ai sensi dell'art. 13, L. n. 196 del 2009 e artt. 4 e 18 del D.Lgs. n. 118 del 2011, al fine di rettificare i dati attualmente presenti;

INVITA

L'Ente:

- ad attivare opportune iniziative per incrementare le somme effettivamente incassate, con particolare riferimento alle entrate del titolo III;
- al rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 33 del D.Lgs. n. 33 del 2013;
- l'organo di revisione a monitorare le criticità segnalate e ad informare questa Sezione su un eventuale peggioramento delle stesse.

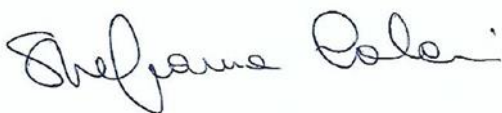
DISPONE

che la presente deliberazione sia trasmessa al Consiglio comunale, al Sindaco ed all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Carcoforo (VC) e rammenta l'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 31 D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Così deliberato nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2020, svoltasi in videoconferenza con collegamento da remoto.

Il Relatore

Dott.ssa Stefania Calcari



Il Presidente

Dott.ssa Maria Teresa



Depositato in Segreteria il **9/10/2020**

Il Funzionario Preposto

Nicola Mendoza

